

TI_GERICHTE 36.2015.43 vom 13. Juli 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-07-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2015.43

FR: TI_GERICHTE 36.2015.43 du 13 juillet 2015

IT: TI_GERICHTE 36.2015.43 del 13 luglio 2015

Volltext

Raccomandata

Incarto n.36.2015.43

cs

Lugano

13 luglio 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° giugno 2015 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 22 maggio 2015 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato in fatto ed in diritto che

-CO 1 ha concluso affermando:

-in primo luogo va evidenziato come ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 LPGA è competente il tribunale delle assicurazioni del cantone dove l'assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone il ricorso,

-la dottrina (Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione, 2009, n. 12 ad art. 58, pag. 725), rammenta che:

-l'assicuratore a motivazione della sua decisione di non entrata in materia sull'opposizione, sostiene che all'insorgente non è stata data procura dagli altri due eredi,

e meglio la figlia domiciliata nel Canton _____ ed il figlio domiciliato negli _____, di rappresentare la comunione ereditaria, per cui non sarebbe legittimato a inoltrare ricorso,

-per l'art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione e ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione,

-la dottrina (Kieser, op. cit., n. 12 ad art. 59, pag. 737), rileva che:

-tuttavia, occorre ancora che le condizioni di cui all'art. 89 cpv. 1 LTF (in precedenza art. 103 OG), siano adempiute (cfr. DTF 99 V 58; DTF 136 V 7; Kieser, op. cit., n. 12 ad art. 59, pag. 737),

-ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 LTF ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati (lett. b), ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi (lett. c),

-nel caso di specie, essendo pacificamente adempiute le condizioni di cui alle lettere a e b, occorre esaminare se l'insorgente ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione (lett. c),

-con sentenza 9C_114/2011 del 7 luglio 2011 il TF, a questo proposito, ha affermato:

-in altre parole vi è un interesse degno di protezione all'annullamento della decisione laddove la situazione giuridica o di fatto del ricorrente viene influenzata dall'esito della procedura, ossia se uno svantaggio immediato, materiale o ideale può essere sanato con l'accoglimento del ricorso,

-in concreto unico oggetto della controversia (cfr. ricorso, doc. I) è una fattura di fr. 4'063 dell'8 maggio 2008 (doc. A2), composta di fr. 10 di Outcome-Messung, di fr. 327 di TP (ossia Tagespauschale) mit Tagesbezug ONK, 2 x fr. 2'133 di TP mit Fallbezug ONK, importi tutti rimborsati dall'assicuratore, oltre fr. 67 pagati dall'assicurato poiché relativi a spese telefoniche (fr. 1) e spese funerarie (fr. 66) non a carico della LAMal,

-di questa fattura l'insorgente contesta la circostanza che l'importo forfaitario di fr. 2'133, conteggiato due volte dall'Ospedale universitario del Canton _____, e inizialmente pagato dall'assicuratore, sia stato stornato nel corso del 2010 poiché erroneamente conteggiato dal nosocomio _____ ed abbia portato all'emissione di una nuova fattura di fr. 2'470 (ossia fr. 4'603 - 2'133) in luogo di fr. 4'603 come in precedenza,

-l'insorgente chiede a questo Tribunale di indurre l'assicuratore a ricostituire la fattura dell'8 maggio 2008 con entrambi i forfait, riportando il totale complessivo a fr. 4'603 ed a comunicargli per iscritto i lavori eseguiti post mortem sulla moglie defunta e fatturati con il secondo importo forfaitario (cfr. doc. I: [] Unica base di questo Ricorso è la fattura _____ dal 10.6.2008, all. A 2 [] e 8. Due richieste al Tribunale: 8.1 Che il Tribunale induchi la CO 1 a comunicarmi per iscritto tutti i lavori eseguiti post mortem sulla moglie defunta e fatturati con il secondo importo forfait in A.2. 8.2 Che la CO 1 ricostituisca A.2. nella forma originaria con informazione all'_____ e a me),

-egli ritiene infatti che il secondo importo forfaitario, nel frattempo annullato e restituito, sia parte di una cura illegale praticata sulla moglie dal 2005 e che quanto fatturato provvi

che sarebbero state eseguite illegalmente cure post mortem,

-in concreto tuttavia, nell'ambito della LAMal, l'insorgente non ha alcun interesse immediato di natura ideale od economica ad ottenere quanto richiesto,

-infatti da una parte la ricostituzione della fattura originaria dell'8 maggio 2008 con conseguente aumento del forfait dovuto, non ha alcun influsso positivo sul suo patrimonio o quello della successione,

-d'altra parte la questione di presunti interventi effettuati post mortem è già stata risolta il 28 gennaio 2011, quando l'assicuratore, dopo aver fatto esaminare l'intera documentazione dal proprio servizio medico fiduciario (doc. V/15), ha potuto stabilire l'assenza di qualsiasi intervento post mortem contrario all'arte medica (cfr. doc. V/15), così come, in generale, la correttezza dell'agire del nosocomio _____ ai sensi dell'art. 56 LAMal (economicità delle prestazioni; cfr. anche decisione su opposizione dell'8 febbraio 2013, doc. V/3),

-eventuali asserite, ma in concreto non comprovate, manchevolezze o presunti atti non conformi alle regole dell'arte eseguiti presso il nosocomio _____ negli anni dal 2005 al 2008 sono semmai da far valere nei confronti dei presunti responsabili, con eventuali azioni civili e/o penali,

-alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve essere respinto,

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato

Ivano Ranzanici

Il segretario

Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.